

tiche disposizioni, afferma invece averle modellate sul tipo della legge svizzera del 1877.

Or chi non sa quanta e quale differenza corre fra i principii informativi di quelle leggi, delle quali, la prima disciplina la responsabilità degli infortuni sulle basi del diritto comune, mentre la seconda l'estende fino al caso fortuito?

Questo diverso e contraddittorio apprezzamento, che delle identiche disposizioni fanno gli stessi autori dell'accennato disegno, prova apertamente che se fu chiara in loro l'intuizione di un bisogno sociale cui vuolsi provvedere, non fu chiara del pari la qualità dei mezzi idonei ad appagarlo.

Nè di ciò muovo ad essi rimprovero, non essendo cosa agevole trovare, a prima giunta, la più conveniente soluzione di un problema che affatica da tempo la mente de' filantropi e degli statisti.

Non è dunque a stupirsi se un disegno di legge di questa natura, incerto nei criteri, e non abbastanza ponderato nelle sue modalità, incontrasse viva opposizione negli Uffici e nel seno della precedente Commissione parlamentare, della quale fu relatore il compianto nostro collega Ferdinando Berti.

Ripresentato l'anno dopo, sebbene alquanto modificato e corretto, risollevò le stesse dispute, perchè il Ministero, ritoccandolo nella parte meno controversa, mantenne salde quelle proposte, che suscitarono allora e suscitano tuttavia grandi ripugnanze.

Le stesse classi lavoratrici non se ne mostrano gran fatto contente.

In tanto contrasto di opinioni, avvalorate da argomenti ed esempi non dispregevoli, la vostra Commissione non si dissimulò la difficoltà del suo compito, e con lodevole intenzione si volse a ricercare se non vi fosse modo di accordare le opinioni estreme in un sistema medio, il quale, temperando e completando il disegno ministeriale, fosse adatto a raggiungere più sicuramente lo scopo di prevenire e mitigare le conseguenze degli infortuni del lavoro, senza urtare in quegli scogli nei quali, altra volta, aveva corso pericolo di rompere e naufragare.

Ci fu rimproverato di non aver fatto abbastanza, di non aver surrogato al sistema della responsabilità prescelto dal Ministero quello dell'assicurazione: ma coloro che così ragionano, non tengono abbastanza conto delle consuetudini parlamentari e dei confini del nostro mandato.

Chiamati ad esaminare un disegno di legge d'iniziativa del Ministero, noi si poteva proporre

emendamenti ed aggiunte, ma non mutarne l'indole e rifarlo di sana pianta.

Costretta in questi limiti, la Commissione ha fatto del suo meglio, per renderlo meno difettoso e più efficace, e non le si può far colpa se dalla creta, che le fu data a manipolare, non seppe trarre oro di coppella.

Giustificata così l'opera e gl'intendimenti della vostra Commissione, entrerà senz'altro nell'esame del progetto ministeriale.

L'onorevole ministro ci disse che il disegno che discutiamo, senza uscire dai limiti di una legge di responsabilità, si propone, principalmente, due scopi; la prevenzione dei disastri occasionati dal lavoro, e la tutela dei deboli.

E svolgendo, con facile eloquio, il suo concetto, dopo aver esposto con cifre dolorose la frequenza degli infortuni, specialmente nelle miniere, e l'incapacità dell'operaio di difendersi in questa lotta ineguale con le forze cieche della natura, messe a servizio della grande industria, conchiuse che a prevenire il danno occorre di rendere più efficace e più estesa la responsabilità de' committenti.

L'onorevole ministro crede che il timore d'incorrere nelle sanzioni severe della legge, obbligherà le persone responsabili ad essere più curanti e sollecite della salute e della vita degli operai ed a coloro che trovano soverchia codesta ingerenza dello Stato, quasi trionfalmente risponde che se il Codice accorda la sua protezione alle donne, ai minori, agli interdetti, e fino ai prodighi, non v'è motivo di ricusarla alle classi lavoratrici, alle quali, per le condizioni morali ed intellettuali in cui versano, non può venir meno l'azione ausiliaria dello Stato.

Daltronde è il padrone che fornisce le macchine ed organizza il lavoro negli opifici, e spetta a lui di prendere tutte quelle precauzioni che la scienza e l'esperienza consigliano, e che sarebbe difficile disciplinare con regolamenti generali di dubbia o di nessuna efficacia.

Parmi così di aver riassunta fedelmente la difesa, che l'onorevole ministro ha fatta del disegno del suo predecessore la quale ridotta in succo e spogliata degli ornamenti oratori si riduce a questa nuda affermazione, che cioè a prevenire e riparare le conseguenze degli infortuni, basta una legge che aggravi ed esaspera la responsabilità de' committenti. E qui, a parer mio, sta il vizio capitale di questo disegno di legge, avvegnachè siffatta credenza non ha fondamento di verità, ma procede dal fallace supposto, che gli infortuni del lavoro siano il naturale ri-